



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

nella persona del Giudice monocratico dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 913 del Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2024 e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]), [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nello

studio dell'Avv. [REDACTED] pec: [REDACTED]
che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per la riassunzione di
processo interrotto

OppONENTI

E

A [REDACTED] AS [REDACTED] M [REDACTED] T [REDACTED]. (C.F./P.IVA: [REDACTED]), in
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende per mandato
in calce alla comparsa di costituzione e risposta



-Conclusioni: come da verbale di udienza del 07/05/2026

-Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'*iter* logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).

2. - Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] citava in giudizio [REDACTED] esponendo: di aver ricevuto in data 4.6.2024 notifica di atto di precetto avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di € 253.774,76 per capitale residuo, rate scadute ed interessi di mora al 22.9.2023 oltre interessi successivi e spese, in forza di contratto di mutuo del 10.11.2008 stipulato con la B [REDACTED]; che il mutuo in esame non aveva la qualità di titolo esecutivo in quanto era condizionato; che il titolo esecutivo non era mai stato notificato all'esponente, non trattandosi di mutuo fondiario; che la società convenuta opposta non aveva dimostrato di essere titolare del credito in quanto non aveva esibito il contratto di cessione del 6.2.2023; che dalla disamina del contratto di mutuo si evinceva la violazione della normativa sulla trasparenza dettata per la tutela del consumatore, essendo presenti nel contratto **clausole indeterminate ed abusive, con riferimento all'inizio dell'ammortamento, alla restituzione delle quote di capitale, alla mancata indicazione del TAN, alla mancata indicazione del momento del rilievo del tasso indicizzato, all'indeterminatezza del tasso di mora.** Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accertamento che il mutuo del 10.11.2008 non costituisce titolo esecutivo, che lo stesso non è fondiario bensì ipotecario, la declaratoria di difetto di legittimazione di [REDACTED] e della titolarità del suo diritto di credito, l'accertamento



dell'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle clausole contrattuali

Report n. 747/2

la riduzione della somma oggetto di intimazione.

3 - Si costituiva [REDACTED] a. con propria comparsa, deducendo: di agire nella qualità di cessionaria del credito per averlo acquistato dalla Banca di [REDACTED] soc. coop. con atto di cessione del 6.2.2023, di cui all'avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 42 dell'8.4.2023; che il mutuo non era da considerarsi condizionato in quanto le pattuizioni accessorie al contratto dovevano considerarsi quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata, e comunque nella fattispecie in esame tra le parti era stato sottoscritto un successivo contratto modificativo che dava atto dell'avvenuta erogazione e svincolo delle somme; che nella fattispecie in esame il contratto non avrebbe dovuto essere notificato in quanto trattavasi di mutuo fondiario per il quale l'art. 41 t.u.b. esclude l'obbligo di notifica; che al fine di dimostrare la titolarità del credito ceduto esibiva anche la dichiarazione della cedente; che l'opponente non avrebbe potuto sollevare contestazioni rispetto alle condizioni contrattuali, avendo espressamente rinunciato ad ogni eccezione relativa al rapporto ed essendosi riconosciuto debitore alla data dell'1.9.2020 ed avendo anche pagato parzialmente le rate del piano di rientro; che comunque nel merito le censure dell'opponente erano infondate. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte opponente.

4. - Con ordinanza del 20.10.2024, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione.

5. - Espletata l'attività istruttoria richiesta a mezzo c.t.u., dopo l'interruzione del processo a causa del decesso dell'attore e la riassunzione ad opera degli eredi, all'udienza del 7.5.2026 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale e il Giudice tratteneva la causa in decisione.

6. - La domanda è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione. Deve premettersi che la vicenda fattuale ha avuto origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del 10.11.2008, a rogito notarile (rep. 77613/25352), da [REDACTED] con [REDACTED], per la somma di € 530.000,00. Deve rilevarsi che dall'analisi del contratto risulta che la parte finanziata abbia riconosciuto che le somme furono erogate tanto che le stesse rilasciarono quietanza (art. 1 contratto di mutuo, in atti).



Maturata un'ingente esposizione debitoria, il credito è stato poi ceduto all'odierna società convenuta opposta.

Ebbene, il motivo di opposizione relativo all'assenza di prova della cessione del credito, che si configura quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è infondato.

Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione; solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova.

Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.

In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, non essendo stato depositato il contratto da parte convenuta, e compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che [REDACTED] abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel



rapporto controverso, esibendo una dichiarazione resa dal cedente attestante, tra un lato, l'avvenuta conclusione del contratto di cessione del 6.2.2023 con [REDACTED] o e, dall'altro, l'inclusione dello specifico credito di cui si controverte nell'ambito della cessione.

Sul punto, deve sottolinearsi che la giurisprudenza di legittimità valorizza "tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità" (Cass, 16.4.2021, n. 10200) e ritiene "che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario" (Trib. Napoli, sent. n. 2289/2022), tanto da potersi ritenere infondato tale motivo di opposizione.

Sono parimenti infondati i motivi di opposizione relativi all'insussistenza di un titolo esecutivo, in quanto il mutuo in esame sarebbe condizionato, ed alla mancata notifica dello stesso, in quanto mutuo ipotecario e non fondiario.

L'opponente costruisce la doglianza sull'insussistenza di un titolo esecutivo integralmente sulla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12007 del 3.5.2024, nella quale si afferma che "nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui la banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario, ma al tempo stesso si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi ai sensi dell'art 474 c.p.c. che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale in capo la mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza deve escludersi che un siffatto contratto costituisca da solo, titolo esecutivo, essendo



necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo, risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma". Deve infatti rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194/2015). In altre parole, il giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. n. 5654/2023).

Nella fattispecie in esame, in primo luogo, il mutuo contratto dall'opponente è senza dubbio un mutuo fondiario, che non può essere qualificato come mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire (così Cass., n. 17/2023); in secondo luogo, dall'analisi della documentazione esibita emerge che dopo la stipula del contratto di mutuo le parti stipularono un altro atto, consacrato nelle forme richieste dall'art 474 c.p.c. (atto pubblico) idoneo ad attestare l'effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, ossia il contratto modificativo di durata del piano di ammortamento, in atti, dal quale si evince chiaramente che la somma fu effettivamente erogata e svincolata dopo la verifica delle condizioni.

Il motivo relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo è altrettanto infondato, in quanto il contratto di mutuo è stato espressamente denominato "mutuo fondiario" e lo stesso risulta stipulato, per espressa volontà delle parti, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e secondo la previsione dell'art. 41 t.u.b. "nel



procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo"; l'unica circostanza che parte opponente menziona come idonea a qualificare il contratto in esame come mutuo non fondiario consisterebbe nell'essere il contratto assistito da ipoteca di secondo grado; tuttavia, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 385/1993, se il co. 1 stabilisce che "Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili", il co. 2 aggiunge che "La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti".

A fronte di questa previsione la delibera CICR del 22.4.1995 ha quindi stabilito quale, "limite di finanziabilità", quello dell'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative, aggiungendo che nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.

E' invece parzialmente fondato, all'esito dell'espletato accertamento tecnico, il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione delle norme sulla trasparenza dei contratti bancari e sulla corretta applicazione degli interessi.

Il c.t.u. nominato, rag. [REDACTED], ha esaminato le condizioni contrattuali.

Ha specificato di aver provveduto alla verifica del piano di ammortamento originario, allegato al contratto, per procedere alla determinazione del TEG, nelle quali ha computato le spese di istruttoria di € 250,00 e spese rate di € 3,00. Applicando la formula di calcolo ed assumendo lungo l'asse temporale i flussi in entrata e uscita, ed assumendo come variabili il capitale finanziato, le spese iniziali di istruttoria (euro 250,00), di imposta sostitutiva (1.325,00) e le spese per rata (euro 3,00), ha ottenuto un TEG del 5,007% ed un TAEG del 5,044% così come indicato nell'allegato contrattuale. Ha quindi accertato che il TAEG ed il TEG, determinato



sulla rata annuale di € 51.070,60, e le spese, sono conformi alle indicazioni contrattuali, tenuto conto che il tasso soglia del periodo quarto trimestre 2008 era del 9,45%. Ha tuttavia specificato che la rata di € 51.070,60 avrebbe dovuto essere di diversa entità o l'ultima rata avrebbe dovuto coprire l'intero debito, ciò determinando che il TAEG/TEG non corrisponde a quanto indicato in contratto (attestando che dallo sviluppo dei parametri contrattuali la rata annuale, al tasso del 5%, avrebbe dovuto essere di euro 51.061,41 con un differenziale di euro 8,59 annuale (euro 8,59*15= euro 128,85) rispetto a quella indicata in contratto di € 51.070,60).

Nel contratto di mutuo era previsto che "Sulla somma di denaro mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla banca mutuante l'interesse in ragione di un

tasso del 5% in ragione d'anno per i primi cinque mesi; con obbligo di restituzione della somma mutuata in mesi 180 pari a 15 anni con il versamento di 15 rate annuali la prima scadente il 15/12/2009 e l'ultima scadente il 15/12/2023; con un periodo di preammortamento pari al primo anno i cui interessi saranno pagati unitamente alla prima rata di ammortamento scadente appunto il 15/12/2009. Il tasso d'interesse resterà fisso nella misura del 5% per i primi 5 mesi con una rata annuale di euro 51.070,60 come risulta dal piano di ammortamento. Sul capitale residuo esistente verrà applicato un tasso pari a due punti in più del saggio nominale annuo di interessi, risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi di rendimento effettivo lordo annuo dei BTP con vita residua superiore all'anno, rilevata nel mese solare precedente e pubblicati per lo stesso periodo di tempo sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia e sul quotidiano "Il sole 24 ore" (Rendistato Lordo).

Secondo la valutazione del c.t.u., applicando le clausole contrattuali, il piano di ammortamento avrebbe dovuto svilupparsi secondo due fattori: il primo collegato per i primi cinque mesi al tasso del 5% e per i successivi 7 mesi e per le ulteriori rate al tasso del 6.348% (tasso Rendistato 4,348% mese ottobre 2008 aumentato di due punti).

Sul punto, deve rilevarsi che nei contratti di finanziamento estranei alla disciplina del credito al consumo - quale è quello oggetto di causa - l'erronea o omessa indicazione del TAEG/ISC non determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB,



trattandosi di indice avente funzione meramente informativa e non costituente elemento essenziale del regolamento negoziale.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, in tale ambito - poichè l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento - l'erronea previsione dello stesso non incide sulla validità contrattuale (cfr. Cass. 39169/2021; Cass. 17187/2023; Trib. Cremona n. 348/2021; Tribunale di Salerno, n. 1268 del 26/2/2026).

Ne consegue che non sussistono profili di nullità delle pattuizioni contrattuali.

Tuttavia, correttamente il c.t.u., tenuto conto delle condizioni contrattuali, ha rideterminato il dovuto, quantificandolo in € 87.425,64, sulla base del prospetto dei pagamenti e dei conteggi effettuati.

L'opposizione dev'essere pertanto parzialmente accolta, con la declaratoria del diritto di parte convenuta opposta ad agire in executivis limitatamente alla somma di € 87.425,64, oltre interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale e fino a quella di effettivo pagamento.

7. - Tenuto conto della soluzione della controversia sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali e dell'accoglimento solo parziale delle contestazioni di parte opponente, con il rigetto di tutti gli altri motivi di opposizione, sussistono i presupposti della reciproca soccombenza per compensare integralmente le spese.

Analogamente, per i compensi al c.t.u., come liquidati in corso di causa, che devono essere posti definitivamente in solido a carico delle parti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. [REDACTED], definitivamente pronunciando sulla causa n. 913/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara il diritto di [REDACTED] di agire in executivis limitatamente all'importo di € 87.425,64, oltre interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale e fino a quella di effettivo pagamento;
- 2) compensa integralmente le spese di lite;
- 3) pone definitivamente i compensi liquidati in corso di causa in favore del c.t.u. a carico delle parti, in solido.

Così deciso in Crotone, li 22 luglio 2026.

Il Giudice

Dott. Emmanuele Agostini

